



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 50

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Bonfante, Puppato, Tiozzo, Pigozzo e Fasoli

**DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RELAZIONE ISTITUZIONALE
(LOBBYING)**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 30 giugno 2010.

Trasmesso alla **PRIMA** Commissione consiliare e ai Consiglieri regionali il 7 luglio 2010.

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RELAZIONE ISTITUZIONALE (LOBBYING)

Relazione:

Come è noto l'attività di lobbying non è disciplinata dall'ordinamento italiano, a differenza di quanto avviene in altri ordinamenti dove è vigente un'apposita legislazione.

In ambito comunitario, con l'adozione del Libro Verde, particolare importanza hanno rivestito le attività dei rappresentanti dei gruppi di interesse (lobby appunto), con la conseguente creazione da parte della Commissione europea di un sistema di registrazione su base volontaria, l'adozione di un codice di condotta comune per tutti i lobbisti, la previsione di un sistema di controllo e sanzioni.

Per quanto riguarda, invece, le Regioni italiane risulta che solo la Toscana ed il Molise abbiano prodotto norme sull'argomento, rispettivamente negli anni 2002 e 2004.

Il vigente Statuto della Regione Veneto ed il Regolamento del Consiglio prevedono diverse forme di partecipazione, consultazione, informazione, di cittadini, associazioni, enti, alle diverse fasi legislative ed amministrative, di costruzione delle leggi e della loro attuazione.

In via meramente esemplificativa si citano gli articoli 22, 35, 36 e 53 dello Statuto e l'articolo 21 del Regolamento del Consiglio.

Il processo decisionale, sia legislativo che amministrativo, in una democrazia rappresentativa non può essere monopolizzato dai partiti, tanto più in un sistema che si avvicina a quello bipolare: ciò costituirebbe un'evidente miopia sulla struttura del sistema di relazioni diffuse che caratterizza la società contemporanea.

I gruppi di interesse, quindi, possono fornire un importante apporto conoscitivo e valutativo nel procedimento di produzione normativa ed in quello attuativo, vista anche la necessità di regole sempre più tecniche e specialistiche.

Interesse particolare e politica dovrebbero scoprire nelle attività di lobbying il punto di connessione, dove il soggetto politico viene informato sulle dinamiche, sulla complessità e sui problemi a cui certe tematiche ed azioni istituzionali sono sensibili.

Occorre offrire la possibilità a tutti i gruppi sociali di rappresentare i propri interessi su di un piano di parità con chi, essendo dotato di strutture adeguate, ottiene di fatto un canale privilegiato di confronto e quindi può concretamente esercitare le opportune pressioni a tutela dei propri interessi. Un'assenza totale di disciplina e l'attuale stato delle cose finisce inevitabilmente per favorire le lobbies più forti.

Le recenti vicende nazionali, che hanno fatto tornare in auge la parola "cricca" e, purtroppo, anche quelle regionali all'esame degli inquirenti, fanno ritenere opportuna e urgente una disciplina delle attività di relazione che affermi un principio di liceità e piena trasparenza, all'interno di un organico sistema di controlli.

L'articolo 1 detta i principi generali della legge ed istituisce i registri delle attività di relazione con i componenti del Consiglio regionale e con i titolari

di pubbliche funzioni, con particolare riferimento al Presidente della Regione, agli assessori ed ai dirigenti.

L'articolo 2 definisce l'attività di relazione e determina le esclusioni dalla disciplina.

L'articolo 3 stabilisce l'obbligo di iscrizione nei registri per tutti coloro che svolgono attività di lobbying, dettando anche i divieti e le incompatibilità.

L'articolo 4 stabilisce il contenuto dei registri, mentre l'articolo 5 introduce l'obbligo di depositare da parte dei lobbisti una relazione annuale sull'attività svolta.

L'articolo 6 regola le possibilità di controllo delle relazioni e documenti.

L'articolo 7 disciplina le sanzioni per le violazioni alle disposizioni di legge.

L'articolo 8 fissa i termini attuativi della legge.

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RELAZIONE ISTITUZIONALE (LOBBYING)

Art. 1 - Registri delle attività di relazione.

1. Le attività di relazione svolte nei confronti dei componenti dell'assemblea legislativa, dei componenti la Giunta regionale e dei segretari regionali e dirigenti regionali cui alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni si informano ai principi di partecipazione informata, trasparenza e pubblicità.

2. Per il fine di cui al comma 1 sono istituiti presso:

- a) gli Uffici di Presidenza del Consiglio regionale, il registro persone che svolgono attività di relazione nei confronti dei componenti dell'assemblea legislativa;
- b) presso la Giunta regionale, il registro delle persone che svolgono attività di relazione nei confronti dei componenti della Giunta regionale e dei segretari regionali e dirigenti regionali di cui alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni.

3. I registri di cui al comma 2 sono pubblici e sono pubblicati sui siti internet del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

Art. 2 - Definizione dell'attività di relazione.

1. Per attività di relazione si intende ogni attività svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta anche per via elettronica, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei seguenti soggetti istituzionali:

- a) consiglieri regionali;
- b) Presidente della Regione, assessori regionali;
- c) segretari regionali e dirigenti di cui alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.

2. Non sono attività di relazione:

- a) le attività svolte per fini di interesse pubblico, di carattere generale, sociale o umanitario;
- b) le attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- c) le comunicazioni scritte e orali rivolte al pubblico ed effettuate anche a mezzo stampa, radio e televisione;
- d) le dichiarazioni rese nel corso di audizioni e di incontri pubblici dinanzi a rappresentanti della Giunta e alle Commissioni consiliari regionali.

Art. 3 - Obbligo di iscrizione nei registri.

1. Chiunque svolga una attività di relazione è tenuto ad iscriversi nei registri di cui all'articolo 1.

2. L'iscrizione deve essere effettuata una sola volta, con le modalità di cui all'articolo 4, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di relazione nei confronti di uno o più soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Non possono iscriversi nei registri:

- a) i componenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale nonché i segretari regionali e i dirigenti regionali di cui alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, durante il loro mandato o incarico e nei due anni successivi alla cessazione del mandato elettivo o dell'incarico ricoperto;
- b) i rappresentanti della Regione in enti, organismi, collegi e/o società partecipate;
- c) i soggetti che abbiano ottenuto dalla Regione incarichi professionali, di consulenza o simili;
- d) i soggetti che abbiano subito nell'ultimo quinquennio condanna definitiva per reati contro la pubblica fede o il patrimonio;
- e) i soggetti che siano stati interdetti dai pubblici uffici.

4. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nei registri:

- a) i dipendenti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni;
- b) i dirigenti dei partiti e dei movimenti politici;
- c) i dirigenti dei sindacati e delle associazioni di categoria a vocazione generale;
- d) i giornalisti nell'esercizio della loro attività professionale di informazione rivolta al pubblico;
- e) gli ambasciatori e i diplomatici stranieri in relazione alle attività svolte per conto e nell'interesse di Stati esteri;
- f) i rappresentanti di enti ecclesiastici e di confessioni religiose in relazione alle attività svolte per conto e nell'interesse di tali enti o confessioni;
- g) coloro i quali hanno svolto o svolgono attività di relazione occasionalmente e comunque non più di una attività di relazione nel corso di un anno.

Art. 4 - Contenuto dei registri.

1. Nei registri devono essere annotati:

- a) gli estremi identificativi, la sede di affari principale della persona fisica, associazione, ente o società e dei rispettivi rappresentanti, amministratori e dipendenti che svolgono attività di relazione;
- b) gli estremi identificativi, la sede di affari principale di ogni persona fisica, associazione, ente o società e dei rispettivi rappresentanti, nel cui interesse è svolta l'attività di relazione;
- c) la descrizione dell'attività di relazione svolta o che si intende svolgere per conto proprio o nell'interesse di terzi e delle finalità che intendono perseguire.

Art. 5 - Relazione dei soggetti iscritti nei registri.

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, gli iscritti nei registri presentano rispettivamente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio e al Presidente della Giunta regionale una relazione dell'attività svolta nell'anno precedente, che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli obiettivi conseguiti, dei mezzi impiegati e delle spese sostenute.

2. Le relazioni devono, inoltre, contenere un elenco delle persone, associazioni, enti o società e dei rispettivi rappresentanti nel cui interesse l'attività è stata svolta.

Art. 6 - Verifica delle relazioni.

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale tramite i propri uffici cui spetta la tenuta dei registri possono disporre verifiche sulle relazioni e sui documenti presentati dai soggetti esercenti

le attività di relazione e ai sensi degli articoli 4 e 5 e iscritti nei registri, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati al riguardo. Alle richieste degli uffici non possono essere opposti motivi di riservatezza o il segreto professionale.

Art. 7 - Sanzioni.

1. I consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale, i segretari regionali, i dirigenti regionali sono tenuti a comunicare rispettivamente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio e alla Giunta regionale fatti che possono costituire violazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta, a seconda della gravità della stessa, l'adozione delle sanzioni del richiamo formale, della sospensione temporanea e della revoca dell'iscrizione da parte rispettivamente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale.

Art. 8 - Norma finale.

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale adottano disposizioni attuative della presente legge.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, i soggetti interessati sono tenuti all'iscrizione nei registri entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

3. Resta fermo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento del Consiglio e dalle leggi regionali in materia di consultazioni di cittadini, associazioni ed enti.

INDICE

Art. 1 - Registri delle attività di relazione.	3
Art. 2 - Definizione dell'attività di relazione.....	3
Art. 3 - Obbligo di iscrizione nei registri.....	3
Art. 4 - Contenuto dei registri.....	4
Art. 5 - Relazione dei soggetti iscritti nei registri.....	4
Art. 6 - Verifica delle relazioni.....	4
Art. 7 - Sanzioni.....	5
Art. 8 - Norma finale.....	5

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 (BUR n. 4/1997)

ORDINAMENTO DELLE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE DELLA
REGIONE (1)

(1) L'art. 6 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 detta disposizioni per il personale regionale assegnato a strutture situate al di fuori della Regione disponendo che:

“1. Al personale regionale residente nel Veneto, assegnato ad una sede di servizio situata fuori dal territorio della Regione ma nell'ambito del territorio nazionale, spetta un rimborso spese forfetario correlato agli indici del costo della vita della città in cui si trova la sede di assegnazione (u.p.b. U0017 “Oneri per il personale”).

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina la durata e il trattamento economico di cui al comma 1.”.

Nota all'articolo 2

Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 (BUR n. 4/1997)

ORDINAMENTO DELLE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE DELLA
REGIONE

Nota all'articolo 3

Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 (BUR n. 4/1997)

ORDINAMENTO DELLE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE DELLA
REGIONE